

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

133° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° FEBBRAIO 2000

**Presidenza del presidente PINTO**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 6  
\* CARUSO Antonino (AN), *relatore alla Commissione* . . . . . 2

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

---

*I lavori hanno inizio alle ore 16.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri.

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone, Cola e Malgieri; Servodio, Saonara, Volpini, Izzo Domenico e Albanese; Rizza, Altea, Bartolich, Biricotti, Bonito, Caccavari, Camoirano, Capitelli, Carli, Caruano, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, Giardiello Grignafini, Labate, Lento, Lucidi, Lumia, Mariani, Mastroluca, Nardone, Olivieri, Orlando, Parrelli, Pittella, Rotundo, Scrivani e Siniscalchi; Mantovano, Mazzocchi, Amoruso, Porcu, Giorgetti Alberto, Zaccheo, Messa, Delmastro Delle Vedove, Cuscunà, Gasparri e Carrara Nuccio; Molinari, Palma e Carratelli Romano.

Invito il senatore Antonino Caruso a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**CARUSO Antonino, relatore alla Commissione.** Riferirò sul disegno di legge n. 4151 che proviene dalla Camera dei deputati ed è assegnato a questa Commissione in sede deliberante, mentre spenderò pochissime parole per gli altri provvedimenti assegnati in sede referente e di iniziativa dei colleghi senatori, i quali contengono spunti per una riflessione che si integra perfettamente nel telaio del lavoro precedentemente svolto nell'altro ramo del Parlamento.

Discutiamo di protesti cambiari o, per meglio dire, di cancellazione dei protesti cambiari. Le norme di riferimento sono essenzialmente tre: la legge 12 febbraio 1955, n. 77, la legge 7 marzo 1996, n. 108, e il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 480 del 1995.

La legge n. 77 disciplina il protesto cambiario e lo introduce in maniera rinnovata nel nostro ordinamento. Si tratta di un sistema che non ha avuto sostanziali mutazioni nel corso del tempo e resiste in linea di massima da oltre quarant'anni. La legge n. 108 del 1996, invece, è quella volta a contrastare il fenomeno dell'usura; nell'ambito delle sue disposi-

zioni vi è una norma che riguarda specificamente i protesti cambiari. In effetti, la vicenda del protesto cambiario è al crocevia tra il fenomeno dell'usura da una parte e il più ampio fenomeno, dall'altra parte, dell'accesso al credito bancario o al credito in linea generale. Tutti sappiamo, infatti, che il protesto, sia cambiario che dell'assegno, non modifica il contenuto strutturale di tali documenti, che restano titoli esecutivi indipendentemente dal fatto che siano stati protestati o meno, ma genera rilevanti effetti proprio con riferimento alla possibilità di accedere al mercato legale del credito.

Entrando nel merito del provvedimento al nostro esame, ricordo che viene modificato radicalmente l'articolo 3 della suddetta legge n. 77. Il nuovo articolo è di semplice lettura e di non equivoca interpretazione. Elenco brevemente i punti su cui in sostanza è intervenuto il nuovo testo legislativo. Il primo – ed anche il più rilevante – riguarda l'aumento fino a otto mesi, dal momento della levata del protesto, del termine entro il quale il debitore che ha subito il protesto stesso può provvedere al pagamento della somma dovuta in linea capitale e delle somme accessorie, vale a dire gli interessi maturati, i costi relativi alla levata del protesto e le spese per il processo esecutivo che nel frattempo fosse eventualmente iniziato. Il debitore che abbia adempiuto a questi obblighi nel termine previsto ha diritto a ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 381 sopra citato.

La seconda modifica di rilievo, apportata dal testo al nostro esame, è rappresentata dalla degiurisdizionalizzazione del procedimento necessario per la cancellazione. Fino a ora questo procedimento è di competenza del presidente del tribunale, ma in maniera condivisibile e opportuna (anche alla luce della rivalutazione del ruolo delle camere di commercio nella gestione delle vicende collegate alle società commerciali) il testo al nostro esame propone il trasferimento del medesimo alla competenza del presidente della camera di commercio.

Il terzo elemento di novità è dato dal fatto che il disegno di legge individua un termine assai ristretto per lo svolgimento di tale procedimento. Entro venti giorni, infatti, dalla data di presentazione dell'istanza, il presidente della camera di commercio provvede alla necessaria istruttoria e all'accoglimento della domanda o all'eventuale reiezione. In quest'ultimo caso è consentito il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria; competente in materia è il giudice di pace. Per questa seconda ed eventuale fase si applicano le norme del processo del lavoro, quindi un tipo di procedimento a connotazione prevalentemente orale e con tempi di risposta almeno teoricamente rapidi.

La quarta e ultima novità risiede nel fatto che il presidente della camera di commercio non solo è tenuto a pronunciarsi in merito all'accoglimento dell'istanza di cancellazione del protesto cambiario, ma ha anche l'obbligo di darvi esecuzione o di controllare che alla pronuncia relativa venga data esecuzione in un tempo assai ristretto.

L'articolo 2 interviene sulla legge n. 108 relativa all'usura, la quale – all'articolo 17 – prevede il nuovo istituto della riabilitazione della persona protestata. Anche in questo caso è previsto un procedimento davanti al presidente della camera di commercio, a seguito del quale il debitore protestato e riabilitato può ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico sopra ricordato.

Le successive disposizioni riguardano incombenze non del debitore, bensì dei pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari, i quali devono trasmettere al presidente della camera di commercio, in termini stabiliti, l'elenco dei protesti con l'identificazione dei debitori contro cui i protesti medesimi sono stati levati.

Sono tuttavia norme di complemento che erano presenti anche nell'impianto originario del 1955 e che, attraverso questo nuovo testo, subiscono modificazioni solo a fini di coordinamento.

Un altro argomento trattato è quello della cancellazione dei protesti anche quando non vi siano state istanze da parte dei debitori che sono stati raggiunti da tale istituto, ovvero, se non si è verificato il pagamento, nel caso che sia trascorso un periodo di 5 anni dal momento in cui il protesto è stato annotato nel registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 381 del 1995.

Signor Presidente, ho esaurito la mia relazione sul disegno di legge n. 4151. Tuttavia, vorrei approfittare di questa occasione per soffermarmi anche sui disegni di legge nn. 233, 647 e 2189, esaminati in sede referente, i quali si riferiscono alla stessa problematica del provvedimento in discussione e appaiono meritevoli di essere approfonditi dalla Commissione, poichè fanno emergere talune questioni che poi possono essere affrontate nell'ambito del disegno di legge n. 4151. Colgo quindi l'occasione per delineare gli aspetti principali di questi tre provvedimenti.

Il disegno di legge n. 233 introduce un argomento che potrebbe essere ritenuto integrativo del testo che oggi esaminiamo in sede deliberante, quello della rilevanza della reiterazione, o meglio della non reiterazione del protesto. Infatti, mentre nel disegno di legge n. 4151 si prevede che, se entro 8 mesi viene pagato il titolo che è andato protestato, si dà luogo *sic et simpliciter* alla cancellazione del nome del debitore dal registro informatico di cui ho detto, nel disegno di legge n. 233, invece, questo evento è condizionato al fatto non vi sia stata una reiterazione del protesto nei tre anni precedenti la richiesta.

Il disegno di legge n. 2189 prende le mosse non già dalla legge n. 77 del 1955 sui protesti cambiari, ma da quella sull'usura. Infatti nella legge n. 108 del 1996 si prevede che il procedimento della riabilitazione del protestato sia affidato al presidente del tribunale ove la vicenda ha avuto luogo. Lo spunto interessante che viene proposto è quello della degiurisdizionalizzazione anche di questo procedimento di riabilitazione, del quale si propone che si occupi una commissione provinciale da istituirsi appositamente presso le camere di commercio. Nulla vieterebbe di armonizzare

l'intero procedimento, affidandolo all'esame e alla decisione del presidente della camera di commercio.

Il disegno di legge n. 647 richiama l'attenzione su un fenomeno del quale l'esperienza comune – credo – ha condotto tutti ad occuparsi, cioè quello del protesto per omonimia o del protesto mai esistito. In questi casi, infatti, la normativa vigente non prevede la possibilità che venga fatta istanza di cancellazione da parte del soggetto protestato ma non debitore. Questo mi sembra un argomento degno di essere preso in considerazione.

Anche questo disegno di legge prende inoltre le mosse dalla legge sull'usura e propone di introdurre alcune modifiche strutturali al documento cambiario. Si suggerisce, in primo luogo, di aggiungere il codice fiscale di tutti i soggetti interessati, cioè traente, debitore, portatore, girante, avallante e così via (questa è una scelta che bisognerà esaminare) e, in secondo luogo, di introdurre come elemento costitutivo della cambiale anche l'indicazione della causale dell'obbligazione. Il fine mi sembra assolutamente evidente: si cerca di creare un'ulteriore norma di contrasto al fenomeno dell'usura. Vi è tuttavia da dire che la cambiale non è uno strumento giuridico utilizzato solo dagli usurai in danno degli usurati, ma è uno strumento commerciale assai sperimentato. Credo che in questa maniera si rischierebbe di operare una sopraffazione del suo contenuto principale, quello della cartolarità, e quindi lo si renderebbe uno strumento di pagamento depotenziato.

Viene quindi affrontata la questione dell'istanza da parte del protestato non debitore e si introduce – questo è lo spunto di riflessione conclusivo che rassegno ai colleghi della Commissione – l'argomento spinoso dell'accesso al credito. Si sostiene che, nel caso in cui il debitore protestato faccia parte di un nucleo familiare, non potrà essere negato il credito ad altro componente del nucleo familiare stesso. Non desidero esprimermi sulla bontà di questa idea. Mi limito tuttavia a dire che viene centrato uno degli aspetti nodali della questione, cioè quello della utilizzabilità o meno da parte delle banche e degli istituti di credito in generale degli strumenti di registrazione che consentono di mantenere l'elencazione dei protesti.

Ritengo si tratti di un problema che la Commissione deve esaminare nel suo complesso, perché anche il disegno di legge n. 4151 ha, diciamo, un vuoto di efficienza nel momento in cui non affronta tale questione. È vero che si dice che può essere disposta la cancellazione dall'elenco informatico delle persone protestate, ma è altrettanto vero che l'elenco informatico può essere stampato e quindi trasformato in uno strumento cartaceo, il quale resta a disposizione per un tempo assolutamente indeterminato e quindi può procurare gli stessi effetti negativi che la cancellazione vorrebbe viceversa eliminare.

Per concludere, ritengo che per i disegni di legge nn. 233, 647 e 2189 la Commissione, previo trasferimento alla sede deliberante, potrebbe con-

venire sulla opportunità di una loro congiunzione con il disegno di legge n. 4151, dal momento che sono connessi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,25.*



